

**Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
(in vigore dall'1.1.2008)**

I n d i c e

Premessa.

Art. 1 - Istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e presupposto.

Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree.

Art. 3 - Soggetti passivi.

Art. 4 - Soggetto attivo.

Art. 5 - Base imponibile.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni d'imposta, dei valori delle aree fabbricabili, dell'importo al di sotto del quale non si fa luogo a versamento o rimborso.

Art. 7 - Esenzioni.

Art. 8. Riduzioni e detrazioni di imposta.

Art. 8.1 - Riduzione per inagibilità (50%).

Art. 8.2 - Aliquota ridotta abitazione principale.

Art. 8.3 - Aliquota ridotta abitazione del cittadino italiano residente all'estero.

Art. 8.4 - Aliquota ridotta abitazione in uso gratuito al coniuge e ai parenti.

Art. 8.5 - Aliquota ridotta alloggi cooperative.

Art. 8.6 - Aliquota ridotta abitazioni locate ex legge 431 del 9.12.1998.

Art. 8.7 - Aliquota ridotta unità abitativa disabili e o anziani.

Art. 8.8 - Detrazioni art. 8 commi 2 e 2.bis D.lgs. 504/92 e prima detrazione incrementale comunale.

Art. 8.9 - Seconda detrazione incrementale comunale.

Art. 8.10 - Pertinenze.

Art. 9 - Terreni condotti direttamente.

Art. 10 - Versamenti.

Art. 10.1 - Dichiarazione.

Art. 11 - Controlli.

Art. 11.1 - Accertamenti e rimborsi.

Art. 11.2 - Proposta definitiva del Contribuente.

Art. 12 - Versamento importo avviso. Rateizzazione. Riscossione coattiva.

Art. 13 - Rimborsi a domanda del contribuente.

Art. 14 - Sanzioni ed interessi.

Art. 15 - Contenzioso.

Art. 16 - Norme di legge disapplicate.

Art. 16.1 - Norme regolamentari disapplicate.

Art. 17 - Periodo transitorio.

Art. 17.3 - Cessazione istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 18 - Funzionario responsabile, unità operativa, risorse.

Art. 19 - Informazione ai contribuenti e carta operativa.

Art. 20 . Norma finale e di rinvio.

R e g o l a m e n t o

Premessa.

Il presente regolamento dà attuazione alle norme di cui ai D.lgs 504 del 30.12.1992 e D.lgs 446 del 15.12.1997 nei testi in vigore ai quali si fa opportuno rinvio.

A fini di semplificazione della struttura e della lettura viene seguito l'ordine dell'articolato di cui al D.lgs 504/92.

La parte non normata dalla discrezionalità comunale è regolata dalle norme di legge.

Art. 1 - Istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e presupposto.

Si fa rinvio all'art. 1 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni che seguono.

L'imposta costituisce il prelievo tributario generale del comune necessario ad assicurare l'equilibrio del bilancio annuale.

Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree.

Si fa rinvio all'art. 2 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni

che seguono.

A prescindere dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, sono considerate fabbricabili le aree sulle quali sono iniziate costruzioni di qualsivoglia natura o sulle quali sono perfezionati iter amministrativi che danno facoltà al comune di consentire edificazione di qualsivoglia natura su domanda.

Il riconoscimento della qualifica di terreno agricolo alle aree fabbricabili di cui all'art. 2 lett. b) del D.lgs 504/92 spetta a condizione che l'attività agricola di coltivazione del terreno:

- sia eseguita dal possessore persona fisica coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 del 9.1.1963 e soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- si avvalga essenzialmente del lavoro del possessore-conduttore e del proprio nucleo familiare con esclusione di apporti sostanziali a qualunque titolo da parte di terzi;
- produca reddito per il possessore in misura superiore alla metà del reddito complessivo come determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Il cambiamento di categoria catastale determina immediata cessazione della vecchia unità immobiliare e inizio della nuova ai fini della imposizione.

La cessazione di una o più unità immobiliari e la costituzione, in tutto o in parte in luogo delle preesistenti, di nuove unità immobiliari determina immediata cessazione del vecchio complesso di unità immobiliari e l'inizio del nuovo ai fini della imposizione.

L'incremento o la riduzione di valore in corso d'anno dell'area fabbricabile, rispetto al valore al primo gennaio, rilevano ai fini impositivi dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 3 - Soggetti passivi.

Si fa rinvio all'art. 3 del D.lgs 504/92.

Art. 4 - Soggetto attivo.

Si fa rinvio all'art. 4 del D.lgs 504/92.

Art. 5 - Base imponibile.

Si fa rinvio all'art. 5 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni di cui al presente articolo e all'articolo seguente.

Il valore dei fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 13 del D.lgs 42 del 22.1.2004 si determina a partire da una rendita catastale ottenuta mediante applicazione delle tariffe d'estimo di minor ammontare fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria di appartenenza.

Il valore dei fabbricati del gruppo catastale D di cui al comma 3 del citato art. 5 sprovvisti di rendita catastale è da considerare al lordo degli ammortamenti eseguiti.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni d'imposta, dei valori delle aree fabbricabili, dell'importo al di sotto del quale non si fa luogo a versamento o rimborso.

Si richiama l'art. 6 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni che seguono.

A decorrere dall'anno 2008 la gestione annuale dell'imposta si avvale di due aliquote e di quattro detrazioni dall'imposta:

- un'aliquota ordinaria e un'aliquota ridotta;
- la detrazione di cui all'art. 8 comma 2° del D.lgs. 504/92;
- la detrazione di cui all'art. 8 comma 2.bis del D.lgs. 504/92;
- una prima detrazione incrementale comunale;
- una seconda detrazione incrementale comunale, comprendente la prima, spettante alle categorie di possessori più avanti specificate.

La detrazione spetta una sola volta, per ciascun insieme di unità immobiliari urbane formato da abitazione principale e pertinenze, in proporzione ai mesi di durata di tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il medesimo periodo. La detrazione si applica seguendo l'ordine di priorità appresso:

a. profilo soggettivo:

- possessore che utilizza: in caso di più d'un possessore, la detrazione spetta in parti uguali fatto salvo il proporzionamento al periodo di possesso e utilizzazione nell'anno;

- altro possessore;

b. profilo oggettivo:

- abitazione principale;

- pertinenze.

Il consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio, se non diversamente previsto dalla legge, e con effetto per il relativo anno stabilisce:

- entro i limiti minimo e massimo consentiti dalla legge, la misura delle aliquote e delle detrazioni a valere per ciascun anno;

- i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, al solo fine della limitazione del potere di accertamento del comune nei casi in cui l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

- l'importo minimo complessivo, per imposta sanzioni e interessi, al di sotto del quale non si fa luogo a versamento da parte del contribuente o rimborso da parte del comune.

In deroga al comma precedente, tenuto conto che l'approvazione di valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee non costituisce esercizio autoritativo di potestà impositiva ma atto estimatorio e interpretativo del mercato locale, il consiglio comunale può procedere all'approvazione anche in tempo successivo comunque utile per orientare i contribuenti in sede di versamento d'acconto.

In caso di non deliberazione rimangono in vigore le aliquote, le detrazioni, i valori venali e l'importo minimo deliberati per l'anno precedente.

Art. 7 - Esenzioni.

Si fa rinvio all'art. 7 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni che seguono.

La destinazione esclusiva a compiti istituzionali degli immobili esentati dall'art. 7 primo comma lettere a), i) del D.lgs 504/92 deve avere natura immediata e diretta e non sussiste in caso di mancata utilizzazione dell'immobile o in caso di destinazione dell'immobile a produzione di reddito a prescindere dalla destinazione del reddito medesimo.

Le esenzioni dei fabbricati previste dall'art. 7 lettere c), d), g) e degli immobili di cui alla lettera i) del D.lgs 504/92 spettano al possessore che utilizza il bene senza scopo di lucro. Nel caso di possessore non utilizzatore l'esenzione è riconosciuta se il titolo di concessione in uso non ha scopo di lucro.

Le aree fabbricabili sono comunque escluse dall'esenzione.

Art. 8 - Riduzioni e detrazioni d'imposta.

Si fa rinvio all'art. 8 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 8.1 - Riduzione per inagibilità (50%).

Sono considerati inagibili i fabbricati che, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 457/78, risultano in maniera oggettiva e assoluta inidonei all'uso cui sono destinati.

La richiesta di perizia all'ufficio tecnico comunale o la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del riconoscimento della inagibilità costituiscono onere del contribuente e tutelano la prerogativa comunale di controllo.

Il beneficio della riduzione, se spettante, è riconosciuto dalla data di presentazione della richiesta di perizia o della dichiarazione sostitutiva. Il mancato o ritardato assolvimento dell'onere comporta il mancato riconoscimento o il ritardo nella decorrenza del riconoscimento della riduzione d'imposta.

Il fabbricato inagibile, al fine di conseguire la riduzione d'imposta, non deve essere utilizzato e tale requisito deve formare oggetto di informazione al comune nella richiesta di perizia all'ufficio tecnico o nella dichiarazione sostitutiva.

Art. 8.2 - Aliquota ridotta abitazione principale.

L'abitazione principale è quella nella quale il nucleo familiare, di norma in conformità alle risultanze anagrafiche, dimora abitualmente.

L'abitazione principale del possessore usufruisce dell'aliquota ridotta e delle detrazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 2.bis del D.lgs. 504/92 e la prima detrazione incrementale comunale.

Art. 8.3 - Aliquota ridotta abitazione del cittadino italiano residente all'estero.

Il cittadino italiano residente all'estero e iscritto alla relativa anagrafe usufruisce dell'aliquota ridotta per l'unica abitazione posseduta nel comune a condizione che non sia da altri utilizzata. Ricorrendone le circostanze si applica l'articolo successivo. Qualora lo stesso o altro componente del nucleo familiare anagrafico posseggano sul territorio nazionale ulteriori abitazioni, allo scopo di evitare duplicazione di agevolazione, dovrà essere formulata apposita opzione, con la comunicazione di cui agli articoli 10.1 e seguenti, dando altresì informazione degli altri comuni presso i quali sono possedute abitazioni a fini di riscontro.

In tale caso si applicano le detrazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 2.bis del D.lgs. 504/92 e la prima detrazione incrementale comunale.

Art. 8.4 - Aliquota ridotta abitazione in uso gratuito al coniuge e ai parenti.

Sono assoggettati all'aliquota ridotta gli immobili concessi in uso gratuito per abitazione principale a:

- coniuge;
- parenti entro il terzo grado in linea collaterale e senza limiti in linea retta.

Nessuna detrazione si applica agli immobili di cui al presente articolo fatta salva la previsione dell'art. 6 comma 3.bis del D.lgs. 504/92 per il caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 8.5 - Aliquota ridotta alloggi cooperative.

Sono assoggettati ad aliquota ridotta, a condizione che i nuclei familiari utilizzatori non comprendano possessori di unità immobiliari destinabili ad abitazione principale e a ciò idonee:

- le unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

In tale caso si applicano le detrazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 2.bis del D.lgs. 504/92 e la prima detrazione incrementale comunale".

Art. 8.6 - Aliquota ridotta abitazioni locate ex legge 431 del 9.12.1998.

L'aliquota ridotta si applica alle abitazioni possedute, in aggiunta a quella principale, se locate per l'intero anno d'imposta nel rispetto della convenzione territoriale 14.2.2000, attuativa della legge 431 del 9.12.1998 e del DM Lavori Pubblici 5.3.1999, tra le Associazioni della proprietà edilizia e i Sindacati inquilini.

Nessuna detrazione si applica agli immobili di cui al presente articolo.

Art. 8.7 - Aliquota ridotta unità abitativa disabili e o anziani.

L'aliquota ridotta si applica alla unità abitativa posseduta da disabile o anziano, unico componente del nucleo familiare, stabilmente ricoverato in casa di cura o di riposo, a condizione che sia l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale e risulti non da altri utilizzato.

Agli immobili di cui al presente articolo si applica la seconda detrazione incrementale comunale.

Ricorrendone le circostanze si applica l'art. 8.4.

Art. 8.8 - Detrazioni art. 8 commi 2 e 2.bis D.lgs. 504/92 e prima detrazione incrementale comunale.

Le detrazioni art. 8 commi 2 e 2.bis D.lgs. 504/92 e la prima detrazione incrementale comunale si applicano alle seguenti categorie di unità immobiliare in presenza delle condizioni di cui ai rispettivi articoli:

- abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8.2;
- abitazione del cittadino residente all'estero di cui all'art. 8.3;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cui all'art. 8.5;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 8.9 - Seconda detrazione incrementale comunale.

La seconda detrazione incrementale comunale spetta:

- all'abitazione principale del possessore la cui famiglia anagrafica comprenda portatore di handicap o persona anziana non autosufficiente;
- all'unità abitativa di disabili e o anziani di cui all'art. 8.7.

Ai fini del presente articolo:

- il portatore di handicap deve avere un grado di invalidità non inferiore al 75% fino al compimento del 65mo anno di età oppure fruire delle provvidenze economiche previste dalle vigenti norme per i ciechi civili o per i sordomuti;
- la persona anziana non autosufficiente è quella dichiarata tale dalla competente autorità sanitaria a prescindere dalla fruizione dell'indennità di accompagnamento.

Art. 8.10 - Pertinenze.

Le unità immobiliari urbane di categoria C2, C6 e C7 sono considerate, sempreché non adibite ad altri usi, pertinenze dell'abitazione principale e in quanto tali usufruiscono dell'agevolazione di cui all'ultimo comma nei limiti appresso:

- fino a un massimo di due unità immobiliari urbane.

Le ulteriori unità immobiliari urbane possedute di tali categorie sono escluse dall'agevolazione.

La categoria delle unità immobiliari soggette ad agevolazione è rilevata dalle risultanze catastali.

Le pertinenze dell'abitazione principale sono assoggettate alla aliquota di quella e, dove espressamente previsto, usufruiscono della eventuale porzione di detrazione eccedente l'imposta sull'abitazione principale stessa;

Art. 9 - Terreni condotti direttamente.

Si fa rinvio all'art. 9 del D.lgs 504/92.

Art. 10 - Versamenti.

Si fa rinvio ai commi primo, secondo e terzo del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni che seguono.

Il contribuente ha facoltà di eseguire i versamenti avvalendosi:

- dei servizi del locale concessionario della riscossione;
- del modello F24.

Nel caso in cui il trasferimento di possesso determina nell'arco del mese due periodi di possesso di almeno quindici giorni ciascuno, il primo in capo al cedente e il secondo in capo all'acquirente, è considerato soggetto passivo Ici il contribuente che ha posseduto per il tempo maggiore nel mese. E' fatta salva una diversa pattuizione, anche di fatto, fra i contribuenti.

I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano eseguiti dai contitolari.

Il cittadino italiano residente all'estero in periodo ricomprensente il termine di scadenza del versamento in acconto può eseguire, senza aggravio di ulteriori oneri, unico versamento a saldo per l'intera imposta dovuta.

Nel caso in cui l'acconto sia inferiore all'importo minimo stabilito ai sensi del penultimo comma dell'art. 6 e l'intera imposta dovuta per l'anno sia ad esso superiore, il versamento dovrà essere eseguito in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo.

Art. 10.1 - Dichiarazione.

La dichiarazione non deve essere presentata per tutti i dati contenuti negli atti soggetti a trascrizione e nelle variazioni catastali per i quali il comune riceve dalla pubblica amministrazione appositi flussi telematici.

La dichiarazione deve essere presentata, secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, per tutti i dati non contenuti negli atti di cui al comma precedente che, a titolo indicativo e non esaustivo, si indica di seguito:

- inizio o cessazione della natura di abitazione principale del fabbricato;
- inizio o fine della concessione in uso gratuito a persona, con rapporto di parentela nei limiti del regolamento o di coniugio, di fabbricato per uso abitazione principale;
- inizio e completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia e o urbanistica, recupero e o restauro conservativo, che determinano il cambiamento dell'oggetto di imposizione, rispettivamente, da fabbricato ad area o da area a fabbricato;
- inizio o fine della presenza nel nucleo familiare del possessore dell'abitazione principale di portatore di handicap o anziano non autosufficiente;
- rapporti di locazione finanziaria e di concessione dai quali scaturisce l'inizio e la cessazione della soggettività passiva;
- inizio o fine di situazioni in genere, non contenute in atti soggetti a trascrizione e a successiva annotazione nei dati catastali, che determinano la spettanza o meno di agevolazioni o che determinano il cambiamento del soggetto passivo e o dell'immobile oggetto di imposizione Ici.

La mancata o ritardata presentazione di dichiarazioni relative a situazioni che danno luogo ad agevolazioni, riduzioni, esenzioni determina la perdita dell'agevolazione, riduzione, esenzione fatta eccezione per il caso in cui le situazioni medesime risultino da atti o registri in possesso della pubblica amministrazione.

Art. 11 - Controlli.

La giunta comunale, allo scopo di dare sempre più ampia e concreta attuazione a un principio di equità fra i contribuenti e in relazione agli obiettivi finanziari di ciascun esercizio, può deliberare le azioni di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili.

Gli indirizzi di cui al comma che precede comprendono altresì il progressivo collegamento con banche dati rilevanti ai fini della lotta all'evasione.

All'atto dell'approvazione del presente regolamento le banche dati consultabili sono:

- banca dati catastale;
- banche dati SIATEL;
- banche dati e flussi dal servizio dell'Agenzia del Territorio "Portale dei Comuni";
- banca dati servizi fognatura, acqua e gas;
- banca dati Marcheriscossioni Spa (locale concessionario della riscossione);
- banca dati ANCI-CNC sulle riscossioni ICI;
- banca dati ANCI-CNC sullo stato della riscossione dei ruoli;
- banca dati dell'anagrafe comunale;
- banca dati della CCIAA.

Art. 11.1 - Accertamenti e rimborsi.

Il servizio comunale tributi sulla scorta della banca dati esistente, delle dichiarazioni dei contribuenti e delle ulteriori banche dati disponibili, controlla le posizioni dei contribuenti al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari o di recuperare quanto dai contribuenti non ancora versato al comune.

Il rapporto con il contribuente è instaurato mediante invito motivato che assegna di norma almeno trenta giorni di tempo per la risposta, la trasmissione di atti e documenti, la compilazione e restituzione di questionari, la trasmissione di atti pertinenti e l'interessamento a fini chiarificatori.

Il termine di decadenza per l'azione accertatoria del comune e per le domande di rimborso dei contribuenti è stabilito dalle vigenti norme di legge (n.d.r. il riferimento è ora ai commi 162 e 164 dell'art. 1 della legge 296 del

27.12.2006 - legge finanziaria 2007).

Art. 11.2 - Proposta definitiva del Contribuente.

Per questioni di merito il contribuente, entro il termine per la presentazione di ricorso alla commissione tributaria provinciale contro l'accertamento ricevuto, può proporre al comune una definizione della propria posizione senza ricorrere al contenzioso.

In tale caso, il funzionario Ici può riesaminare la posizione del comune e modificare in autotutela i termini dell'accertamento addivenendo a bonaria composizione mediante redazione di apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti.

Le conclusioni del verbale modificano in via definitiva la pretesa tributaria comunale di cui all'originario avviso di accertamento a condizione che il contribuente esegua il versamento di quanto determinato nel verbale per imposta, sanzioni e interessi entro il termine di cui al primo comma.

Il comune, ricevuta prova dell'avvenuto versamento, consegna al contribuente un esemplare del verbale.

Art. 12 - Versamento importo avviso. Rateizzazione. Riscossione coattiva.

Si fa rinvio all'art. 12 del D.lgs 504/92 e successive modifiche e integrazioni.

Le somme di cui agli avvisi di accertamento non pagati entro il termine ultimo concesso possono essere, dietro motivata richiesta e dimostrazione di stato di necessità, rateizzate in non più di sei mensilità consecutive a decorrere dal primo fine mese successivo alla data di scadenza dell'avviso. In tal caso si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal regolamento generale comunale.

Si applica la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo secondo le norme di cui all'art. 19 del DPR 602 del 29.9.1973 e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per gli interessi applicati nella misura prevista dal regolamento generale comunale.

Art. 13 - Rimborsi a domanda del contribuente.

Si fa rinvio all'art. 1 comma 164 della legge 296 del 27.12.2006.

Sono riconosciuti interessi al contribuente secondo la misura e le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 14 - Sanzioni ed interessi.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal regolamento generale comunale.

I seguenti due commi hanno efficacia per il solo anno di imposta 2006.

La sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D.lgs 471/97 è l'unica commisurata all'ammontare dell'imposta non versata in tutto o in parte entro le scadenze prestabilite.

Per la omessa comunicazione di ciascuna unità immobiliare è prevista la sanzione non inferiore a euro 103,29 e non superiore a euro 516,45. A tale sanzione non si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16 e 17 del D.lgs 472/97.

A decorrere dall'anno di imposta 2007 il sistema sanzionatorio, per quanto applicabile ai tributi locali, è quello recato dai decreti legislativi 471/97, 472/97 e 473/97 e successive modifiche e integrazioni.

A decorrere dall'anno di imposta 2007 le norme principali sulla misura della sanzione sono recate dall'art. 13 del D.lgs. 471/97 e dall'art. 14 del D.lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 - Contenzioso.

Si fa rinvio alle norme di cui al D.lgs 546/92.

Art. 16 - Norme di legge disapplicate.

Con efficacia per il solo anno di imposta 2006 sono disapplicate le seguenti norme del D.lgs 504/92: art. 10 commi 4, 5 primo periodo; art. 11 commi 1 e 2; art. 14 commi 1, 2, 3, 4 e 6.

Art. 16.1 - Norme regolamentari disapplicate.

Dalla data di efficacia delle norme del presente regolamento perdono efficacia le norme regolamentari in contrasto con le medesime finora approvate con le deliberazioni consiliari 10 dell'1.3.1999, 15 del 28.2.2000, 22 del 26.3.2001, 4 del 10.1.2002, 106 dell'1.12.2003, 2 del 12.1.2005, 15 del 28.2.2005, 56 del 26.7.2005, 21 del 27.3.2006 e 21 del 29.3.2007.

Art. 17 - Periodo transitorio.

Al fine di favorire il migliore adattamento dei contribuenti alle nuove norme del presente regolamento, anche ad evitare incomprensioni o contenziosi, si stabilisce che la presentazione di dichiarazione con il modello ministeriale e nelle previste relative scadenze equivale ad adempimento dell'obbligo di comunicazione limitatamente agli obblighi che vengono a scadenza entro il 31.10.2007 (si richiama l'attenzione del contribuente sulla unificazione al 31.7.2007 del termine per la presentazione della dichiarazione ICI - dove prevista - per l'anno di imposta 2006: tale termine è l'ultimo utile ai fini dell'art. 17).

Tale articolo ha efficacia per gli adempimenti relativi al solo anno di imposta 2006.

Art. 17.3 - Cessazione istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento con adesione nei termini di cui alla deliberazione consiliare 106 dell'1.12.2003 si applica agli avvisi di accertamento emessi negli anni 2004 e 2005 aventi termine utile sull'inizio dell'anno 2006.

Art. 18 - Funzionario responsabile, unità operativa, risorse.

La giunta comunale designa un funzionario responsabile dell'imposta per la organizzazione e la gestione di tutte le fasi di lavoro riguardanti la medesima.

La gestione del tributo si avvale del funzionario responsabile e di almeno due unità di personale di concetto dedicate.

Per un periodo di almeno tre anni risorse comprese fra il cinque e il dieci per cento delle somme stanziare come previsione di recupero sono destinate alle necessarie azioni da porre in essere: incentivazione di personale dipendente preposto, acquisto di beni materiali e immateriali, acquisto di servizi, incarichi professionali, altri fattori utili alla buona riuscita dei programmi di recupero e miglioramento delle basi dati e del sistema informativo.

L'incentivo al personale non dirigente viene, di norma, proporzionato al tempo lavorativo dedicato oltre il normale orario di lavoro assumendo il riferimento base del compenso orario per lavoro straordinario con indici di incremento proporzionati alla misura di conseguimento degli obiettivi di recupero. L'incentivo al personale dirigente viene determinato in percentuali progressive del monte recuperi correlate alla misura di conseguimento degli obiettivi di recupero.

Art. 19 - Informazione ai contribuenti e carta operativa.

Il funzionario responsabile dà ampia informazione ai contribuenti sugli adempimenti annuali, sulle norme fondamentali che regolano l'imposta, sugli ausili offerti dal comune per semplificare il compito dei contribuenti.

Il funzionario responsabile redige e amplia in maniera progressiva una carta operativa sugli ausili offerti dal comune ai contribuenti.

Art. 20. Norma finale e di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge tempo per tempo in vigore.

Il responsabile del tributo avvierà la formazione e l'aggiornamento di una raccolta sistematica di norme da rendere fruibile, se possibile, presso il sito comunale.

3 - di precisare che il dirigente Settore V, dott. Roberto Ripari, darà esecuzione al presente atto;

La trascrizione integrale della relazione e degli interventi è allegata al

fascicolo relativo al presente atto.